



Città di Torre del Greco  
(Città Metropolitana di Napoli)

Il Sindaco

Ordinanza n. 81 del 09/03/2020

IL SINDACO

Richiamate

le ordinanze sindacali n. 71 del 03.03.2020, n. 73 del 03.03.2020, n. 77 del 06.03.2020, n. 78 del 06.03.2020, n. 79 del 07.03.2020 e n. 80 del 09.03.2020;

Vista la nota prot.34918 del 03/03/2020 trasmessa dall'ASL Napoli 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione, avente ad oggetto: "Casi confermati da coronavirus. Pulizia di ambienti non sanitari: Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020", con la quale, si comunicavano al Sindaco le modalità con cui bisogna procedere alla pulizia degli ambienti non sanitari prevedendo che "In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.";

il Decreto Sindacale n.14 del 05/03/2020 avente ad oggetto: "Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

l'elenco dei contagiati nel territorio comunale di Torre del Greco trasmesso dalla task force Covid19 Regione Campania al Comando di Polizia Municipale;

Dato atto

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che



**Città di Torre del Greco**  
(Città Metropolitana di Napoli)

*Il Sindaco*

l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;

il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco;

alcuni casi confermati di COVID – 19, per quanto riguarda il territorio di Torre del Greco, si sono verificati presso immobili (edifici, costruzioni, spazi e/o aree, locali) e altri ambienti non sanitari di proprietà privata;

Considerato che

si ritiene opportuno intervenire allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, essendo stato accertato, nel comune di Torre del Greco, più di un caso di positività;

le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

appare necessario procedere in virtù delle normative e circolari emanate e intervenire in via precauzionale, con provvedimenti contingibili ed urgenti;

Ritenuta, pertanto, la necessità ed urgenza di ordinare a tutti i proprietari ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, spazi e/o aree, locali) e altri ambienti non sanitari nessuno riservato e/o escluso, di appartenenza a privati e/o Enti, siti sul territorio comunale dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati di: 1) provvedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale e completa pulizia degli ambienti non sanitari



**Città di Torre del Greco**  
(Città Metropolitana di Napoli)

*Il Sindaco*

conformemente a quanto previsto e disciplinato dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, entro e non oltre il termine improrogabile di ventiquattro ore dal momento in cui si è avuta conoscenza del fatto; 2) provvedere a far pervenire al Sindaco, all'ASL NA 3 SUD UOPC e al Settore 6° Servizio Igiene e Sanità, entro e non oltre le successive ventiquattro ore dal termine del ciclo di pulizia, apposita certificazione rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori comprovante l'avvenuta esecuzione secondo quanto disposto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, specificandone le aree interessate dall'intervento;

letti:

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020,
- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833:
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

**ORDINA**

**a tutti i proprietari ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, spazi e/o aree, locali) e altri ambienti non sanitari nessuno riservato e/o escluso, di appartenenza a privati e/o Enti, siti sul territorio comunale dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati di:**

- provvedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale e completa pulizia degli ambienti non sanitari conformemente a quanto previsto e disciplinato dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, entro e non oltre il termine improrogabile di ventiquattro ore dal momento in cui si è avuta conoscenza del fatto;
- provvedere a far pervenire al Sindaco, all'ASL NA 3 SUD UOPC Dipartimento di prevenzione e al Settore 6° Servizio Igiene e Sanità, entro e non oltre le successive ventiquattro ore dal termine del ciclo di pulizia, apposita certificazione rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori comprovante l'avvenuta esecuzione secondo quanto disposto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, specificandone le aree interessate dall'intervento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

**DISPONE**



**Città di Torre del Greco**  
(Città Metropolitana di Napoli)

*Il Sindaco*

che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente alla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio online del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

Sig.ri Dirigenti del Comune di Torre del Greco;

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia municipale ).

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

Essendo la notificazione nei modi ordinari sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, ai sensi degli art 150 e 151 c.p.c. la notificazione della presente ordinanza a mezzo di pubblico proclama, ovvero, oltre ai mezzi ordinariamente previsti dall'ordinamento vigente, facendo ricorso alla diffusione presso i media e alla affissione di manifesti in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione, ove possibile, per la zona interessata direttamente dal provvedimento.

**AVVERTE CHE**

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Torre del Greco li 09.03.2020



Il Sindaco

Dott. Giovanni Palomba